

26/05/2009 14:34 0659842028

REGIONE DEL VENETO
U.P. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Data di arrivo

Data registraz. **26 MAG 2009**

Prot. N. **287976**

Indice classificazione
E.740.eu

002046

Ministero della Salute
0009654-P-25/05/2009
DGSA



Allo AZIENDE ULSS DEL VENETO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

AI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME
SEDE LORO SEDE

PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA

*Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO V I

O g g e t t o: Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – segnalazioni di irregolarità relative all'idoneità al trasporto degli animali affetti da lesioni o patologie.

Sono pervenute segnalazioni relative al riscontro di animali che nonostante abbiano evidenziato lesioni o patologie ricadenti nelle condizioni di intrasportabilità previste dal regolamento (CE) n. 1/2005, risultavano essere anche accompagnati da certificati di idoneità al trasporto allo scopo modificati rispetto al modello indicato nella nota prot. DGSA/VI/3782 del 08.05.2009 di questo Ministero.

A tal proposito, nel sollecitare una più attenta vigilanza da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti in merito alla problematica segnalata, è opportuno ribadire che la trasportabilità di un animale malato o con lesioni, ai sensi dell' Allegato I, Capo I del regolamento (CE) n. 1/2005, è possibile solo in caso di lesioni o malattie *lievi*; nei casi dubbi è necessario ricorrere al parere di un veterinario che deve attestarne l'idoneità al trasporto verso il macello mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell' apposito ed unico modello di "attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi" allegato alla nota del Ministero della salute testè citata.

L'impossibilità di un animale di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto è causa assoluta di esclusione dal trasporto e di conseguenza, nessun tipo di certificato di idoneità al trasporto può essere utilizzato per accompagnare l'animale al macello ne tanto meno, nel caso specifico, nessuno strumento di ausilio al carico (barelle, rampe pneumatiche, ecc.) può essere utilizzato per facilitarne la trasportabilità.

Il veterinario ispettore dello stabilimento di macellazione, in caso di arrivo al macello di animali affetti da lesioni o patologie, deve porre particolare attenzione nella valutazione del rispetto delle condizioni di trasportabilità previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 e nella valutazione, ove richiesta, della conformità e corrispondenza di quanto dichiarato nell'attestazione di idoneità al trasporto. In caso di riscontro di irregolarità, deve darne pronta comunicazione ai servizi veterinari del luogo di partenza del carico affinché venga messa in atto una più adeguata vigilanza nei luoghi di carico degli animali e possano essere accertate eventuali responsabilità.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Ferrero

G. LOSACCO

LL